DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 8

Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18

Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresi' elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.";

b) all'articolo 4, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine.";

c) al primo comma dell'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contrassegno di lista puo' essere a colori.";

d) il quarto e quinto comma dell'articolo 12 sono abrogati;

e) al primo comma dell'articolo 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Stabilisce quindi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime.";

f) al primo comma dell'articolo 15, dopo la parola: "attribuito" sono inserite le seguenti: ", mediante sorteggio,";

g) il secondo comma dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Accanto ad ogni contrassegno e' tracciata una linea orizzontale per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza da parte dell'elettore.";

h) il secondo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "La votazione ha inizio subito dopo le operazioni previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e ha termine alle ore 22.";

i) l'articolo 26 e' abrogato;

l) l'articolo 28 e' abrogato;

m) i primi sei commi dell'articolo 30 sono abrogati;

n) l'articolo 36 e' abrogato;

o) l'articolo 37 e' abrogato.

Versione in vigore dal 26 febbraio 1994, non più in vigore dal 28 aprile 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
Estremi	Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-elezioni-al-parlamento-europeo/art-8-modificazioni-della-legge-24-gennaio-1979-n-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it